



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 20 novembre 2009 (08.12)
(OR. en)

16406/09

Fascicolo interistituzionale:
2008/0222 (COD)

ENER 404
ENV 818
CONSOM 224
CODEC 1345

NOTA

Oggetto: DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei
prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed
informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)

I principali segni usati sono i seguenti:

- testi della proposta della Commissione:
sfondo bianco: testi invariati o modifiche redazionali che non occorre esaminare;
ombreggiato grigio: modifiche sostanziali rispetto all'atto precedente che possono essere
esaminate;
~~doppia-barratura~~: soppressioni di testo rispetto all'atto precedente proposte dalla
Commissione;
⊗ ⊗ o doppia sottolineatura __ : aggiunte.

- Modifiche sostanziali apportate dagli organi del Consiglio:
 - soppressione: ➡ [...] ⬅
 - ➡ testo aggiunto ⬅

↓ 92/75/CEE (adattato)

⇒ nuovo

2008/0222 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse ~~degli apparecchi domestici~~
⇒ dei prodotti connessi al consumo energetico ⇐, mediante l'etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti**

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo ~~100A~~
⊗ 95 ⊗,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

↓ nuovo

☞ Consiglio

- (1) La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti¹ ha subito diverse e sostanziali modificazioni². Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) L'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio è limitato agli apparecchi domestici; il piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale³ ha dimostrato che l'estensione del campo di applicazione della direttiva ai prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto ☞ diretto o indiretto significativo ☹ sul consumo di energia durante l'uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ☞ [...] ☹ ☞. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2005/32/CE. Insieme a tale direttiva e ad altri strumenti comunitari, essa fa parte di un quadro giuridico più ampio e, nel contesto di un approccio olistico, produce ☹ ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente.

¹ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

² Cfr. allegato I, parte A.

³ COM(2008) 397/3.

⁴ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

➔ (2 bis) Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità in modo da conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico comunitario entro il 2020 e fissato obiettivi per lo sviluppo delle energie rinnovabili in tutta l'Unione e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, caldeggiando l'attuazione rigorosa e rapida dei settori chiave individuati nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo "Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità". Il piano d'azione metteva in risalto le enormi opportunità di risparmio energetico nel settore produttivo.

(2 ter) Migliorare l'efficienza dei prodotti connessi al consumo energetico attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione europea nel suo complesso. ☺

↓ 92/75/CEE Considerando 1 (adattato)

~~considerando che occorre prendere misure volte alla graduale instaurazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992;~~

↓ 92/75/CEE Considerando 2 (adattato)

~~considerando che alcuni Stati membri già dispongono di propri sistemi facoltativi d'informazione sul consumo di energia degli apparecchi domestici, in particolare mediante etichettatura; che uno Stato membro ha proposto ufficialmente di introdurre il proprio sistema vincolante di etichettatura e che altri Stati membri prevedono di fare lo stesso; che l'esistenza di un certo numero di sistemi nazionali vincolanti creerebbe ostacoli agli scambi intracomunitari;~~

↓ 92/75/CEE Considerando 3 (adattato)

~~considerando che l'articolo 130 R del trattato prevede un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'impiego razionale dell'energia è uno dei principali mezzi con cui conseguire tale obiettivo e ridurre l'inquinamento dell'ambiente;~~

↓ 92/75/CEE Considerando 4 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (3) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia ~~degli apparecchi domestici~~ ⇒ dei prodotti connessi al consumo energetico ⇐
⇒ [...] ⇐ ⇒ dovrebbe ⇐ orientare la scelta ~~dei consumatori~~ ⇒ degli utilizzatori finali ⇐
verso ~~gli apparecchi~~ ⇒ i prodotti ⇐ che offrono ⇒ o indirettamente comportano ⇐ il minor consumo di energia ⇒ e di altre risorse essenziali durante l'uso ⇐, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo ~~degli apparecchi da loro prodotti~~ ⇒ di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti ⇐; inoltre ciò ~~incoraggerà~~ ⇐ dovrebbe incoraggiare ⇐ indirettamente un'utilizzazione razionale di tali ~~apparecchi~~ ⇒ prodotti ⇐ ⇒ allo scopo di contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'UE del 20 % in materia di efficienza energetica ⇐. In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato di detti ~~apparecchi~~ ⇒ prodotti ⇐ non riuscirà, da sola, a promuovere l'impiego razionale dell'energia ⇒ e di altre risorse essenziali ⇐.

➡ (3 bis) Si ricorda l'esistenza di normative comunitarie e nazionali che conferiscono taluni diritti ai consumatori per quanto riguarda i prodotti già acquistati, tra cui il diritto al risarcimento o alla sostituzione del prodotto.

(3 ter) La Commissione dovrebbe elaborare un elenco prioritario dei prodotti connessi al consumo energetico che potrebbero essere contemplati da una misura di attuazione adottata ai sensi della presente direttiva. Detto elenco potrebbe includere il piano di lavoro di cui alla direttiva 2005/32/CE. ⬅

↓ 92/75/CEE Considerando 5 e 6
(adattato)
⇒ nuovo
➡ Consiglio

(4) L'informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed ~~che~~ è necessario a tal fine introdurre un'etichetta uniforme per tutti ~~gli apparecchi~~ ⇒ i prodotti ⇐ dello stesso tipo, fornire ai potenziali ~~consumatori~~ ⇒ utilizzatori finali ⇐ informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse ⇒ essenziali ⇐ per tali ~~apparecchi~~ ⇒ prodotti ⇐ nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente ~~l'apparecchio~~ ⇒ il prodotto ⇐ esposto e quindi la relativa etichetta ⇒ ; per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l'etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica ⇐. A tal fine ➡ l'attuale modello di etichettatura dovrebbe essere mantenuto come base per l'informazione agli utilizzatori finali circa l'efficienza energetica dei prodotti. ⬅ Il consumo di energia ed altre informazioni relative ~~a ciascun tipo di apparecchio~~ ⇒ ai prodotti ⇐ dovrebbero essere misurati in conformità di norme e metodi armonizzati ~~e deve essere possibile verificare l'applicazione di tali norme e metodi nella fase di commercializzazione.~~

➡ (4 bis) Come sottolineato nella valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la sua proposta di direttiva, il sistema dell'etichettatura energetica è stato ripreso come modello in vari paesi del mondo. Ⓒ

↓ 92/75/CEE Considerando 7 (adattato)

~~considerando che la direttiva 79/530/CEE¹ si prefiggeva di promuovere tali obiettivi nel settore degli apparecchi domestici; che tuttavia è stata adottata soltanto una direttiva d'applicazione relativa ai forni elettrici e che pochi Stati membri hanno introdotto la relativa etichettatura; che è ora necessario trarre insegnamenti dall'esperienza conseguita e rafforzare le disposizioni di detta direttiva; che la direttiva 79/530/CEE deve pertanto essere sostituita e che la direttiva d'applicazione 79/531/CEE² relativa ai forni elettrici dovrà essere riesaminata ed integrata, in un momento successivo al presente sistema;~~

↓ nuovo
➡ Consiglio

(5) È opportuno che gli Stati membri verifichino ➡ regolarmente Ⓒ la conformità alla presente direttiva, ➡ e inseriscano le informazioni del caso nella relazione che sono tenuti a presentare ogni quattro anni alla Commissione nell'ambito della presente direttiva. Ⓒ in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei fornitori e dei distributori.

¹ ~~GUL 145 del 13.6.1979, pag. 1.~~

² ~~GUL 145 del 13. 6. 1979, pag. 7.~~

⇒ (5 bis) Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 contiene disposizioni generali sulla vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. La presente direttiva, per raggiungere il suo obiettivo, prevede disposizioni più dettagliate al riguardo, coerenti con tale regolamento. Ⓒ

↓ 92/75/CEE Considerando 8 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

(6) L'applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni ~~apparecchi~~ ⇒ prodotti ⇐ verrebbe introdotta l'etichetta o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e presso alcuni ~~consumatori~~ ⇒ utilizzatori finali ⇐ ciò potrebbe ingenerare confusione ⇒ se non addirittura disinformazione Ⓒ. Il presente sistema deve pertanto garantire l'informazione sul consumo ☒ di energia ☒ ⇒ e di altre risorse essenziali ⇐ per tutti ~~gli apparecchi~~ ⇒ i prodotti ⇐ in questione mediante l'etichettatura e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto.

↓ 92/75/CEE Considerando 9 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

~~(7) Gli apparecchi domestici sono alimentati da~~ ⇒ I prodotti connessi al consumo energetico hanno un impatto ⇒ diretto o indiretto ☹ sul consumo di ⇐ varie fonti di energia ⇒ durante l'uso ⇐, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la presente direttiva ~~deve~~ ⇒ dovrebbe ⇐ ~~in linea di massima~~ contemplare ~~gli apparecchi alimentati con~~ ⇒ i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto ⇒ diretto o indiretto ☹ sul consumo di ⇐ qualsiasi fonte di energia ⇒ durante l'uso ☹ .

↓ 92/75/CEE Considerando 10

(adattato)

~~considerando che la direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici¹ prevede che nelle etichette relative al consumo di energia, qualora previste, siano inserite informazioni sull'emissione di rumore; che occorre predisporre l'inserimento, ove opportuno, di altre informazioni ed etichettature disciplinate da sistemi comunitari;~~

¹ ~~GUL 344 del 6.12.1986, pag. 24.~~

↓ 92/75/CEE Considerando 11

(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (8) ⇒ Qualora la fornitura di informazioni mediante l'etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, ~~devono essere~~ è opportuno che ~~[...] i tipi di apparecchi il cui consumo globale~~ ⇒ i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia ⇒ o, se del caso, di risorse essenziali durante l'uso ~~è considerevole~~ e che presentano un interesse significativo per una migliore efficienza energetica ~~contemplati~~ ⇒ siano contemplati da una misura di applicazione .
- (8 bis) Al fine di conseguire gli obiettivi comunitari in materia di cambiamenti climatici e sicurezza energetica e considerato che si prevede che l'energia totale consumata dai prodotti continui ad aumentare a lungo termine, le misure di attuazione ai sensi della presente direttiva potrebbero, se del caso, evidenziare sull'etichetta anche i consumi totali elevati di energia del prodotto.

↓ nuovo

↻ Consiglio

- (9) Vari Stati membri hanno adottato politiche in materia di appalti pubblici che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Alcuni Stati membri hanno anche istituito incentivi per tali prodotti. I criteri stabiliti per i prodotti che rientrano negli appalti pubblici o che possono beneficiare di tali incentivi divergono anche notevolmente da uno Stato membro all'altro. La possibilità di utilizzare delle classi di prestazione, definite nelle misure di applicazione della direttiva, come livello di riferimento per determinati prodotti può ridurre la frammentazione che caratterizza la situazione degli appalti pubblici e degli incentivi e favorire la diffusione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico.

↻ [...] ↻

- (11) Gli incentivi che gli Stati membri possono concedere per promuovere prodotti efficienti sotto il profilo energetico potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La presente direttiva si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato ↻ e non dovrebbe contemplare questioni fiscali e di bilancio. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi ↻.

- (12) La promozione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico mediante l'etichettatura, gli appalti pubblici e gli incentivi non dovrebbe andare a discapito delle prestazioni ambientali complessive ➡ e del funzionamento ⬅ dei prodotti stessi.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (14) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare misure di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi al consumo energetico ➡ durante l'uso ⬅. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

➡ La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi, incentrata sull'Unione europea e sui singoli Stati membri, delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'adattamento delle classificazioni delle etichette allo scopo di assicurare la prevedibilità per l'industria e la comprensibilità per i consumatori.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

In varia misura a seconda del prodotto interessato, lo sviluppo tecnologico e il potenziale di risparmi energetici significativi addizionali potrebbero rendere necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti e giustificare un riesame della classificazione; detto riesame dovrebbe [...] includere in particolare la possibilità di ridefinizione. Il riesame dovrebbe essere effettuato il più rapidamente possibile per i prodotti che, date le loro caratteristiche molto innovative, possono apportare un importante contributo all'efficienza energetica.

(14 bis) La Commissione, quando esaminerà i progressi compiuti e riferirà sull'attuazione del piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile" nel 2012, analizzerà in particolare se sono necessarie ulteriori azioni per migliorare il rendimento energetico e ambientale dei prodotti, inclusa tra l'altro la possibilità di fornire ai consumatori informazioni sull'impronta di carbonio dei prodotti o l'impatto ambientale durante il loro ciclo di vita. ☹

(15) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

☹ (15 bis) In sede di attuazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per i partecipanti al mercato, in particolare le piccole e medie imprese. ☹

(16) La presente direttiva si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto interno indicati nell'allegato I, parte B.

⇒ (17) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento☒.

↓ 92/75/CEE (adattato)

⇒ nuovo

☒ Consiglio

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

☒ Campo di applicazione ☒

1. ~~La presente direttiva mira a consentire~~ ⇒ La presente direttiva istituisce un quadro per ⇐ l'armonizzazione delle misure nazionali ~~sulla pubblicazione~~ ⇒ sull'informazione degli utilizzatori finali ⇐, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, ~~di informazioni~~ sul consumo di energia e ☒, se del caso, ☒ altre risorse essenziali ☒ durante l'uso ☒ nonché ~~di~~ informazioni complementari per ~~taluni tipi di apparecchi domestici~~ ⇒ i prodotti connessi al consumo energetico ⇐, in modo che ~~i consumatori~~ ⇒ gli utilizzatori finali ⇐ possano scegliere ~~apparecchi~~ ⇒ prodotti ⇐ più efficienti ~~dal punto di vista energetico~~.

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

2. La presente direttiva ⇒ si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto ⇨ diretto o indiretto ⇩ sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso ⇨ riguarda i tipi seguenti di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico.

~~frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;~~

~~lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;~~

~~lavastoviglie;~~

~~forni;~~

~~scaldacqua e serbatoi di acqua calda;~~

~~fonti di illuminazione;~~

~~condizionatori d'aria.~~

~~2. Nell'elenco di cui al presente articolo possono essere aggiunti altri tipi di apparecchi domestici, a norma dell'articolo 9, lettera b).~~

↓ 92/75/CEE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

3. La presente direttiva non riguarda:

⇒ (a) i prodotti usati; ⇐

⇒ (b) i mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone; ⇐

(c) la piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza ~~sugli apparecchi domestici~~ ⇒ sui prodotti ⇐.

Articolo 2

⊠ Definizioni ⊠

4. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- ⇒ "prodotto connesso al consumo energetico", di seguito denominato "prodotto", qualsiasi bene che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio e/o messo in servizio nella Comunità, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi al consumo energetico disciplinati dalla presente direttiva e immesse in commercio e/o messe in servizio come pezzi individuali per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente; ⇐

- ⇒ "scheda", una tabella standard contenente informazioni su un prodotto; ⇐
- "altre risorse essenziali", acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un ~~apparecchio~~ ⇒ prodotto ⇐ in funzione normale; ~~z~~
- "informazioni complementari", altre informazioni relative al funzionamento ⇐ e alle caratteristiche ⇐ ~~dell'apparecchio~~ ⇒ del prodotto ⇐, che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali ⇒ sulla base di dati quantificabili ◐ ~~z~~;
- ◐ "impatto diretto", l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l'uso;
- "impatto indiretto", l'impatto dei prodotti che non consumano energia bensì contribuiscono al risparmio energetico durante l'uso; ◐

- ➡ [...] Ⓞ
- "distributore", qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga ~~apparecchi domestici~~ ➡ prodotti ⇐ agli utilizzatori finali;
- "fornitore", il fabbricante ➡ ➡ [...] Ⓞ ⇐ o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità oppure ➡ [...] Ⓞ ➡ l'importatore Ⓞ che immette ➡ o mette in servizio Ⓞ il prodotto sul mercato comunitario. ➡ In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dalla presente direttiva;
- "immissione sul mercato", rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
- "messa in servizio", il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nella Comunità;
- "uso non autorizzato dell'etichetta", l'uso dell'etichetta, da parte di un soggetto diverso dalle autorità dello Stato membro o delle istituzioni comunitarie, in una maniera non prevista dalla presente direttiva o da una misura di attuazione. Ⓞ
- ~~— scheda, una tabella informativa standardizzata relativa all'apparecchio in questione;~~

~~5. Non deve esservi obbligo di etichettare, né di fornire schede riguardo a modelli di apparecchi la cui produzione è cessata prima della messa in applicazione della pertinente direttiva di applicazione, o ad apparecchi usati.~~

↓ 92/75/CEE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~7~~3

⊗ Responsabilità degli Stati membri ⊗

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché:

- (a) tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul proprio territorio adempiano ai rispettivi obblighi ~~derivanti dalla~~ ⇒ di cui agli articoli 5 e 6 della ⇐ presente direttiva;
- (b) ⇒ per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, ⇐ ⊗ sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni ~~concernenti il consumo di energia~~, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e delle pertinenti ⊗ direttive ⇒ misure ⇐ di applicazione. ~~Il divieto in questione non si applica ai sistemi comunitari o nazionali relativi ai marchi di qualità ecologica;~~ ⊗ qualora ⊗ e ⊗ tale apposizione ⊗ possa indurre in errore o ingenerare confusione ⇒ negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali ⇒ durante l'uso ⇐ ⇐;

- (c) l'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo ⇒ o sul risparmio ⇐ di energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate ⇒ [...] ⇐ ⇒ a promuovere l'efficienza energetica e ⇐ un uso più responsabile dell'energia da parte ~~dei consumatori privati~~ ⇒ degli utilizzatori finali ⇐.
-

⇓ nuovo

⇒ Consiglio

- (d) siano adottate opportune misure per incentivare le ⇒ pertinenti ⇐ autorità ⇒ nazionali o regionali ⇐ incaricate dell'attuazione della presente direttiva a cooperare tra loro e a fornirsi reciprocamente ⇒ e alla Commissione ⇐ informazioni ai fini del corretto funzionamento della presente direttiva.

La cooperazione e lo scambio di informazioni tra amministrazioni si avvalgono quanto più possibile dei mezzi di comunicazione elettronica ⇒ sono efficienti in termini di costi ⇐ e possono essere supportati dai programmi comunitari del caso. Nell'ambito della cooperazione sono garantite la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonché la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura. La Commissione si adopera per incentivare la cooperazione di cui al presente comma tra gli Stati membri e per dare il proprio contributo a tal fine.

2. Se uno Stato membro rileva che un prodotto non è conforme a tutti i requisiti pertinenti di cui alla presente direttiva e alle rispettive misure di applicazione per quanto riguarda l'etichetta e la scheda, il fornitore è tenuto a renderlo conforme a tali requisiti alle condizioni imposte dallo Stato membro in questione ➡ che sono efficaci e proporzionate ⬅ .

Qualora si riesca a dimostrare con sufficiente certezza che un prodotto potrebbe non essere conforme lo Stato membro interessato prende tutte le misure preventive necessarie ➡ e misure volte a ripristinare la conformità entro un determinato lasso di tempo, tenendo conto del danno causato. ⬅

Se il prodotto continua a non essere conforme, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione in commercio e/o la messa in servizio del prodotto in questione o ne garantisce il ritiro dal mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne viene vietata l'immissione in commercio, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

3. Ogni ➡ [...] ⬅ ➡ quattro ⬅ anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nell'ambito di una relazione, in merito alle rispettive attività di controllo dell'applicazione della normativa e al livello di conformità all'interno dei rispettivi territori.

La Commissione può specificare gli elementi precisi che devono costituire il contenuto comune delle suddette relazioni ➡ [...] ⬅ ➡ attraverso l'elaborazione di orientamenti. ⬅

➡ 4. La Commissione fornisce regolarmente una sintesi di tali relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione. ⬅

↓ 92/75/CEE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 24

⊠ Obblighi in materia di informazione ⊠

⇒ Gli Stati membri garantiscono che: ⇐

(1) ~~Le~~ informazioni relative al consumo di energia elettrica e di altre forme di energia nonché ~~se del caso,~~ di altre risorse essenziali ~~durante l'uso~~ e le informazioni complementari ~~sono~~ ⊠ siano ⊠ ⇐, ai sensi delle misure di applicazione adottate a norma della presente direttiva, ⇐ rese note ai consumatori ⇐ agli utilizzatori finali ⇐ con una scheda ~~informativa~~ e con un'etichetta apposta ~~sull'apparecchio domestico~~ ⇐ sul prodotto ⇐ offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all'utilizzatore finale ⇐ sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via internet ⇐;

~~2. Le modalità relative all'etichetta e alla scheda sono specificate dalle direttive relative a ciascun tipo di apparecchio, adottate in applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 9.~~

⇒ (2) le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardanti i prodotti da incasso o installati siano fornite solo ove richiesto dalla relativa misura di applicazione; ⇐

☞ (2 bis) la pubblicità di un modello specifico di prodotti connessi al consumo energetico, contemplata da una misura di attuazione prevista dalla presente direttiva e in cui figurano informazioni connesse al consumo energetico o sul prezzo, faccia riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto; ☹

☞ (2 ter) il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi al consumo energetico che descrivano i parametri tecnici specifici di un prodotto (in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure online) forniscano agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o facciano riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto; ☹

~~3. Deve essere approntata una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Essa contiene:~~

- ~~– la descrizione generale del prodotto;~~
- ~~– se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;~~
- ~~– i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni comunitarie;~~
- ~~– se taluni valori sono stati tratti da quelli ottenuti per modelli analoghi, le medesime informazioni anche per questi.~~

~~4. Il fornitore appronta la documentazione tecnica di cui al paragrafo 3. A tal fine egli può avvalersi di documentazione già richiesta in base alla pertinente legislazione comunitaria. Il fornitore tiene tale documentazione a disposizione delle autorità nazionali, a fini di ispezione, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto.~~

Articolo ~~3~~5

⊗ Responsabilità dei fornitori ⊗

⇒ Gli Stati membri garantiscono che: ⇐

- (1) ~~1. Tutti~~ i fornitori che immettono sul mercato ⇐ o che mettono in servizio ⇐ ~~gli apparecchi domestici specificati nelle~~ ⇐ i prodotti ⇐ ⊗ che rientrano in una ⊗ direttive ⇐ misura ⇐ di applicazione ~~forniscono~~ forniscano un'etichetta ⇐ e una scheda ⇐ conformemente alla presente direttiva ⇐ e alla misura di applicazione; ⇐ ~~Le etichette utilizzate debbono essere conformi, sotto tutti gli aspetti, alla presente direttiva e alle direttive di applicazione.~~

↓ 92/75/CEE, Articolo 2 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (2) ~~3. deve essere approntata~~ ⊗ i fornitori approntino una ⊗ documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. ~~Essa~~ ⊗ Tale documentazione ⊗ contiene:

- (a) la descrizione generale del prodotto;
- (b) se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
- (c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni comunitarie;
- (d) se taluni valori sono stati ~~tratti da quelli ottenuti~~ ⇐ utilizzati ⇐ per modelli analoghi, ~~le medesime informazioni anche per questi~~ ⇐ i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli ⇐.

~~4. Il fornitore appronta la documentazione tecnica di cui al paragrafo 3. A tal fine i fornitori possono avvalersi di documentazione già ~~richiesta in base alla~~ predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria.~~

(3) ~~Il fornitore tiene tengano tale documentazione tecnica a disposizione ~~delle autorità nazionali~~, a fini di ispezione, per un periodo di almeno ~~5~~ cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato .~~

Su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri e della Commissione i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico; entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'autorità competente dello Stato membro o della Commissione.

↓ 92/75/CEE, Articolo 4 (adattato)

(4) ~~(b) Il fornitore fornisce gratuitamente le necessarie etichette ai distributori di cui alla lettera a). I fornitori scelgono liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette. Ove un distributore trasmetta una richiesta di etichette, tuttavia, essi devono provvedere affinché le etichette necessarie vengano prontamente consegnate.~~ riguardo all'etichettatura e alla scheda, i fornitori forniscano gratuitamente le necessarie etichette ai distributori.

Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate .

↓ 92/75/CEE (adattato)

⇒ nuovo

- (5) ~~2-~~ Oltre alle etichette, i fornitori ~~devono fornire~~ forniscano ⇒ , con ciascun prodotto, ⇐ una scheda relativa al prodotto:
- (6) ~~Tale scheda dovrà essere inserita~~ ☒ i fornitori inseriscano una scheda del prodotto ☒ in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora ~~questi~~ ☒ tali opuscoli ☒ non siano provvisti dal fornitore, le schede ~~devono essere accluse~~ ☒ sono accluse ☒ all'ulteriore documentazione fornita con l'apparecchio ⇐ il prodotto ⇐ ~~Le schede utilizzate debbono essere conformi, sotto tutti gli aspetti, alla presente direttiva e alle direttive di applicazione:~~
- (7) ~~3-Ii fornitori sono~~ ☒ siano ☒ responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite:
- (8) ~~4-Si ritiene~~ ☒ ritenga ☒ che ~~il fornitore~~ abbiano dato il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni riportate sull'etichetta o ~~sulla~~ ☒ nella ☒ scheda.

Articolo 46

Responsabilità dei distributori

↓ nuovo
⇒ Consiglio

Gli Stati membri garantiscono che:

- (1) i distributori esponano adeguatamente le etichette in maniera visibile e leggibile e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;

↓ 92/75/CEE (adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

- (2) Priguardo all'etichettatura e alla scheda informativa, si applicano le disposizioni seguenti:
- ~~(a) qualora un apparecchio ⇒ prodotto ⇐ [...] ⇐ contemplato da una direttiva ⇒ misura ⇐ di applicazione sia esposto, i distributori vi appongono un'adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nella pertinente ⇐ relativa ⇐ direttiva ⇒ misura ⇐ di applicazione e nella pertinente versione linguistica.~~
- ~~(b) Il fornitore fornisce gratuitamente le necessarie etichette ai distributori di cui alla lettera a). I fornitori scelgono liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette. Ove un distributore trasmetta una richiesta di etichette, tuttavia, essi devono provvedere affinché le etichette necessarie vengano prontamente consegnate.~~

Articolo ~~5~~7

~~⊗~~ **Vendita a distanza** ~~⊗~~

Per i casi in cui ~~gli apparecchi~~ ⇒ i prodotti ⇐ vengano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, ⊗ via internet ⊗ ⇨, tramite telemarketing ⇨ o in ⊗ qualsiasi ⊗ altra forma implicante che il potenziale ~~acquirente~~ ⊗ utilizzatore finale ⊗ non possa prendere visione ~~dell'apparecchio~~ ⇒ del prodotto ⇐ esposto, le ~~pertinenti direttive~~ ⇒ misure ⇐ di applicazione contengono disposizioni atte a garantire che ~~ai~~ potenziali acquirenti ⊗ utilizzatori finali ⊗ vengano fornite le informazioni ~~essenziali~~ indicate sull'etichetta ⇨ del prodotto ⇨ e ⊗ e nella ⊗ scheda prima di acquistare ~~l'apparecchio~~ ⇒ il prodotto ⇐. ⇨ Le misure di attuazione prevedono, se del caso, le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda o delle informazioni ivi indicate o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale. ⇨

↓ 92/75/CEE (adattato)

⇒ nuovo

⇨ Consiglio

Articolo 8

~~⊗~~ **Libera circolazione** ~~⊗~~

1. ~~Ove siano osservate le disposizioni della presente direttiva e delle direttive di applicazione g,~~ Gli Stati membri non possono vietare, e limitare ⇒ o ostacolare ⇐ la commercializzazione ⇒ o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, ⇐ ~~degli apparecchi domestici~~ ⇒ dei prodotti ⇐ ⊗ che sono ⊗ oggetto ⇨ della presente direttiva e ⇨ di una ~~direttiva~~ ⇒ misura ⇐ di applicazione ⇒ e sono conformi ad ⇨ [...] ⇨ esse ⇨ ⇐.

2. Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e alle ~~direttive~~ ⇒ misure ⇐ di applicazione. ~~Essi~~ ⇔ Gli Stati membri ⇔ ~~possono~~ ⇒ prescrivono ⇐ che i fornitori comprovino, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che queste non siano corrette.

⇓ nuovo
⇒ Consiglio

Articolo 9

Appalti pubblici e incentivi

1. ⇒ Se un prodotto è contemplato da una misura di attuazione le ⇐ ⇒ [...] ⇐ amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di appalto di forniture, lavori o servizi a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che non rientrano nei settori esclusi in virtù degli articoli da 12 a 18 della suddetta direttiva, ⇒ [...] ⇐ ⇒ cercano di acquistare soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica. Gli Stati membri possono inoltre richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare soltanto prodotti che soddisfano tali criteri. Gli Stati membri possono subordinare l'applicazione dei criteri a efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e adeguata concorrenza ⇐.

⇒ [...] ⇐

¹ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

☞ [...] ☞ 2. ☞ Il paragrafo 1 si applica agli appalti aventi un importo ☞ [...] ☞ pari o superiore
☞ [...] ☞ alle soglie di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/18/CE. ☞

☞ [...] ☞ 3. ☞ [...] ☞ Quando gli ☞ Stati membri ☞ [...] ☞ prevedono incentivi
☞ [...] ☞ per un prodotto contemplato da una misura di applicazione, essi si prefiggono i
massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui alla relativa
misura di applicazione. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini della presente
direttiva. ☞

☞ [...] ☞ 4. ☞ Quando gli Stati membri ☞ [...] ☞ prevedono incentivi per determinati prodotti
☞ , sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che
promuovono e producono tali prodotti, ☞ ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi
istituite nelle rispettive misure di applicazione ☞ , tranne quando impongono livelli di prestazione
più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nella misura di
applicazione. Gli Stati membri sono autorizzati ad imporre livelli di prestazione più elevati della
soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nella misura di applicazione. ☞ .

↓ 92/75/CEE

~~Articolo 9~~

~~Le misure riguardanti l'istituzione ed il funzionamento del sistema sono adottate e adeguate al
progresso tecnico conformemente alla procedura prevista all'articolo 10. Esse comprendono:~~

~~(a) le direttive d'applicazione;~~

~~(b) l'aggiunta di altri apparecchi domestici nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora si ritenga di poter così conseguire significativi risparmi di energia.~~

↓ 1882/2003 Articolo 3 e allegato III,
punto 32 (adattato)

Articolo 10

☒ Procedura di comitato ☒

~~1. La Commissione è assistita da un Comitato.~~

~~2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE¹, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.~~

~~Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.~~

~~3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.~~

↓ nuovo

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

¹ ~~Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (G.U. L 184 del 17.7.1999, pag. 23).~~

↓ 92/75/CEE (adattato)

Articolo ~~12~~11

⊗ *Misure di applicazione* ⊗

↓ nuovo

1. Gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda sono definiti nelle misure di applicazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.

Se ad un prodotto si applicano i criteri di cui al paragrafo 2, rientra in una delle misure di applicazione previste al paragrafo 4.

Le disposizioni previste nelle misure di applicazione con riferimento alle informazioni contenute sull'etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.

Qualora una misura di applicazione preveda disposizioni riguardanti sia l'efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, l'etichetta deve essere concepita, nella forma e nel contenuto, in modo tale da mettere in evidenza l'efficienza energetica del prodotto.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

- (a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato comunitario, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali;
- (b) i prodotti disponibili sul mercato e aventi funzionalità equivalenti devono presentare livelli di prestazione pertinenti molto diversi;
- (c) la Commissione tiene conto della legislazione comunitaria applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti;

3. Quando prepara una proposta di misura di applicazione la Commissione:

- (a) tiene conto dei parametri ambientali fissati nell'allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE ritenuti significativi nella relativa misura di applicazione adottata a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l'utilizzatore finale durante l'uso del prodotto;
- (b) valuta l'impatto della misura sull'ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività, anche sui mercati non comunitari, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici;
- (c) procede alle opportune consultazioni delle parti interessate;
- (d) definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o modalità per un'applicazione graduale tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su gruppi di prodotti specifici fabbricati principalmente da PMI.

↓ 92/75/CEE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

4. Nelle ~~direttive~~ ⇒ misure ⇐ di applicazione devono essere specificati ☒ in particolare ☒:

- (a) l'esatta definizione del tipo di ~~apparecchi~~ ⇒ prodotti ⇐ in oggetto;
- (b) le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- (c) le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall'articolo ~~2, paragrafo 3~~;
- (d) la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo ~~24~~, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi ☒ per i vari gruppi di prodotti ☒ ⇒ e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile. Il formato dell'etichetta deve mantenere come base la classificazione che utilizza le lettere da A a G; i gradi della classificazione corrispondono a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell'utilizzatore finale.

Alla classificazione possono essere aggiunte tre classi addizionali ove reso necessario dal progresso tecnologico. Le classi addizionali saranno A+, A++ e A+++ per la classe più efficiente; in linea di principio il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che siano ancora popolate più classi.

La scala cromatica è composta di non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso. Soltanto il codice cromatico della classe migliore è sempre il verde scuro. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto.

La classificazione è riesaminata in particolare quando una percentuale significativa di prodotti sul mercato interno raggiunge le due migliori classi di efficienza energetica e quando possono essere realizzati risparmi aggiuntivi attraverso un'ulteriore differenziazione dei prodotti.

I criteri dettagliati per un'eventuale riclassificazione dei prodotti sono, se necessario, determinati caso per caso nella pertinente misura di applicazione. ☹;

- (e) il posto in cui l'etichetta deve essere apposta ~~sull'apparecchio~~ ⇒ sul prodotto esposto, le informazioni fornite e le modalità per la presentazione dell'etichetta e/o delle informazioni nel caso delle vendite di cui all'articolo 7 ⇐; se del caso ☒ nelle misure di applicazione ☒ può essere prevista l'apposizione ⇒ di un'etichetta sul prodotto ⇐ o la stampigliatura di un'etichetta sull'imballaggio ⇒ , o possono essere definiti i requisiti per la rappresentazione dell'etichetta in cataloghi, nelle vendite a distanza o via internet; ⇐
- (f) il contenuto e se del caso il formato nonché altri dati riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all'articolo ~~34~~ e all'articolo 5, paragrafo ~~23~~. Le informazioni contenute nell'etichetta sono inserite anche nella scheda;

↓ nuovo

⇒ Consiglio

~~(g) le informazioni da fornire nel caso di forme di vendita di cui all'articolo 5, nonché le modalità di fornitura di dette informazioni.~~

⇒ [...] ⇐

- (i) il contenuto specifico dell'etichetta per l'uso pubblicitario, in particolare, e secondo il caso, la classe energetica e altri livelli di prestazione pertinenti del prodotto in forma leggibile e visibile;
- (j) eventualmente, la durata della classificazione energetica riportata sull'etichetta ⇒, in conformità della lettera d) ⇐ ;
- (k) il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede;
- (l) la data della valutazione e dell'eventuale riesame della misura di applicazione interessata, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico.

⇒ Articolo 11 bis

Valutazione

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione riesamina l'efficacia della presente direttiva e delle relative misure di applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

In tale occasione la Commissione valuta inoltre

- i) il contributo dell'articolo 4, paragrafo 2 bis all'obiettivo della presente direttiva;
- ii) l'efficacia dell'articolo 9, paragrafo 1;
- iii) alla luce dei progressi tecnici e della comprensione della presentazione dell'etichetta da parte dei consumatori, la necessità di modificare l'articolo 11, paragrafo 4, lettera d). ©

Articolo 12

Sanzioni

Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e delle relative misure di applicazione ☺, incluso contro l'uso non autorizzato dell'etichetta. © e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data prevista all'articolo 13, paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica.

↓ 92/75/CEE (adattato)

~~*Articolo 13*~~

~~La direttiva 79/530/CEE è abrogata con effetto al 1° gennaio 1994.~~

~~La direttiva 79/531/CEE deve essere considerata come direttiva d'applicazione della presente direttiva per i forni elettrici; tuttavia gli Stati membri possono rinviare la sua introduzione obbligatoria sino alla data fissata dalla pertinente direttiva di applicazione rivista, adottata conformemente alla procedura prevista all'articolo 10.~~

Articolo ~~1413~~

~~Recepimento~~

~~1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.~~

~~Essi mettono in vigore tali disposizioni entro il 1° gennaio 1994.~~

~~2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o un siffatto riferimento viene effettuato all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.~~

~~3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.~~



Consiglio

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ^[1]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ➡ [...] ◀ .

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...].

¹ 12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 14

Abrogazione

La direttiva 92/75/CEE, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003¹, menzionata nell'allegato I, parte A, è abrogata a decorrere dal [*²], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto nazionale indicati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

¹ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

² Giorno successivo alla data fissata nell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli [*¹] si applicano a decorrere dal [*²].

↓92/75/CEE (adattato)

Articolo ~~15~~16

✠ ***Destinatari*** ✠

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a [...]

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

[...]

[...]

¹ Articoli ritenuti invariati dalla rifusione nella versione definitiva.

² Giorno successivo alla data fissata nell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva.



ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e modificazione successiva

(di cui all'articolo 14)

Direttiva 92/75/CEE del Consiglio (GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16)	
Regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)	Limitatamente al punto 32 dell'allegato III.

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 13)

Direttiva	Termine di recepimento
92/75/CEE	1° gennaio 1994
2009/[*]/CE	-

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 92/75/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, prima frase	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, seconda frase	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino	-
Articolo 1, paragrafo 2	-
-	Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b)
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)
-	Articolo 2, primo e secondo trattino
Articolo 1, paragrafo 4, primo e secondo trattino	Articolo 2, quinto e sesto trattino
-	Articolo 2, primo trattino
Articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino	-
Articolo 1, paragrafo 4, quarto trattino	Articolo 2, terzo trattino
Articolo 1, paragrafo 4, quinto trattino	Articolo 2, quarto trattino

Articolo 1, paragrafo 5	-
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	-
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 5, paragrafi 2 e 3
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafi 5 e 6
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 7
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 5, paragrafo 8
Articolo 4, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 2
Articolo 4, lettera b)	-
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	-
Articolo 7, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 7, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 7, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, lettera a)	-
Articolo 9, lettera b)	-
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3	-
Articolo 11	-
Articolo 12, lettera a)	Articolo 11, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 12, lettera b)	Articolo 11, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 12, lettera c)	Articolo 11, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 12, lettera d)	Articolo 11, paragrafo 4, lettera d)
Articolo 12, lettera e)	Articolo 11, paragrafo 4, lettera e)
Articolo 12, lettera f)	Articolo 11, paragrafo 4, lettera f)
Articolo 12, lettera g)	-
Articolo 13	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 13
Articolo 15	Articolo 16
-	Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
-	Articolo 3, paragrafo 2

-	Articolo 3, paragrafo 3
-	Articolo 4, paragrafo 2
-	Articolo 6, paragrafo 1
-	Articolo 9
-	Articolo 11, paragrafi 1-3
-	Articolo 11, paragrafo 4, lettere da g) a l)
-	Articolo 12
-	Articolo 15
-	Allegato I
-	Allegato II
